



-
- ★ **Regolamento delegato (UE) 2021/1950 della Commissione, del 10 novembre 2021, che modifica la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori ⁽¹⁾** 19
 - ★ **Regolamento delegato (UE) 2021/1951 della Commissione, del 10 novembre 2021, che modifica la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie delle concessioni ⁽¹⁾** 21
 - ★ **Regolamento delegato (UE) 2021/1952 della Commissione, del 10 novembre 2021, che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione ⁽¹⁾** 23
 - ★ **Regolamento delegato (UE) 2021/1953 della Commissione, del 10 novembre 2021, che modifica la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione ⁽¹⁾** 25

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1950 DELLA COMMISSIONE
del 10 novembre 2021
che modifica la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le
soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 68, paragrafo 1, secondo comma,

considerando quanto segue: *(omissis)*

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 8 della direttiva 2009/81/CE è così modificato:

- 1) alla lettera a), «428 000 EUR» è sostituito da «431 000 EUR»;
- 2) alla lettera b), «5 350 000 EUR» è sostituito da «5 382 000 EUR».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1951 DELLA COMMISSIONE
del 10 novembre 2021
che modifica la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le
soglie delle concessioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, secondo comma,

considerando quanto segue: *(omissis)*

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE, «5 350 000 EUR» è sostituito da «5 382 000 EUR».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1952 DELLA COMMISSIONE
del 10 novembre 2021
che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le
soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue: *(omissis)*

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La direttiva 2014/24/UE è così modificata:

- 1) l'articolo 4 è così modificato:
 - a) alla lettera a), «5 350 000 EUR» è sostituito da «5 382 000 EUR»;
 - b) alla lettera b), «139 000 EUR» è sostituito da «140 000 EUR»;
 - c) alla lettera c), «214 000 EUR» è sostituito da «215 000 EUR»;
- 2) all'articolo 13, il primo comma è così modificato:
 - a) alla lettera a), «5 350 000 EUR» è sostituito da «5 382 000 EUR»;
 - b) alla lettera b), «214 000 EUR» è sostituito da «215 000 EUR».

⁽¹⁾ GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65.

⁽²⁾ Decisione 2014/115/UE del Consiglio, del 2 dicembre 2013, relativa alla conclusione del protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici (GU L 68 del 7.3.2014, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 68 del 7.3.2014, pag. 2.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1953 DELLA COMMISSIONE
del 10 novembre 2021
che modifica la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le
soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4, secondo comma,

considerando quanto segue: *(omissis)*

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 15 della direttiva 2014/25/UE è così modificato:

- 1) alla lettera a), «428 000 EUR» è sostituito da «431 000 EUR»;
- 2) alla lettera b), «5 350 000 EUR» è sostituito da «5 382 000 EUR».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN